

CITTA' DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

Proposta n. 33

di

DELIBERAZIONE

DELL'UFFICIO TRIBUTI


Istruttore:

Fedele Paola Maria



Dirigente Area Finanzjaria:

Luca Benedetto



Il Sindaco:

Giampietro Tolardo

per LA GIUNTA COMUNALE

per X IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.03.2021- Rettifica art. 24.

Premesso che l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d.lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

Visto il “Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.03.2021 e s.m.i;

Visto l'articolo 24 “Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone” che al comma 2 recita:

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B);
- b. superficie dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- c. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- d. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- e. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliero.”

Preso atto, che per mero errore materiale l'articolo 24 per quel che riguarda la determinazione della superficie, al comma 2 lettera b. definisce la stessa misura di arrotondamento al metro quadrato superiore sia per la superficie dell'occupazione che per quella della diffusione pubblicitaria,

determinando una maggiorazione del dovuto a titolo di canone patrimoniale relativo al messaggio pubblicitario rispetto al dovuto a titolo dell'abrogata imposta di pubblicità per le stesse fattispecie;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 “*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*”;

Ritenuto necessario modificare l'art. 24 comma 2 lettera b. in modo da assicurare una parità di gettito tra il dovuto a titolo di diffusione pubblicitaria e il dovuto derivante dall'applicazione della abrogata Imposta di Pubblicità nel seguente modo :

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B);
- b. *superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;*
- c. *superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato successivo;*
- d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliero.”

Visto l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Considerato che l' art. 3 comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56 ha differito al 31.5.2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023;

Visti, ai sensi dell'art. 49- comma 1- del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000:

- il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente dell'Area Finanziaria, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dall'incaricato di Posizione Organizzativa del Servizio Bilancio e Contabilità, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Richiamato il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1. Di modificare l'articolo 24 nel seguente modo:

Articolo 24

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Nichelino alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 46.957 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B);
 - b. *superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;*
 - c. *superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato successivo;*
 - d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliere.
-
2. di dare atto che, a seguito delle integrazioni e modifiche sopra riportate, il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria” nel testo riformato, è sempre costituito da 50 articoli, così come risulta dall'allegato che fa parte integrante della presente;

3. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall’1/1/2021 ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

OGGETTO: "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.03.2021- Rettifica art. 24.

Proposta n. 33/2021/UFFICIO TRIBUTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) alla REGOLARITA' TECNICA:

X FAVOREVOLE

CONTRARIO per i seguenti motivi

.....

Nichelino, 13.05.2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Luca Benedetto

b) alla REGOLARITA' CONTABILE:

X FAVOREVOLE

CONTRARIO per i seguenti motivi

.....

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

Maddalena Fanelli *(assente)*

Nichelino, 13.05.2021

M.F.